



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETÁ STUDENTI

Emanato con Decreto Rettorale rep. n. 897/2020 del 22/07/2020



SOMMARIO

Articolo 1 – Fondo di Solidarietà studenti	3
Articolo 2 – Oggetto e finalità.....	3
Articolo 3 – Risorse residue.....	3
Articolo 4 – Natura, entità e straordinarietà dell'intervento di sostegno	3
Articolo 5 – Destinatari.....	4
Articolo 6 – Fasce ISEE-U.....	4
Articolo 7 – Modalità di richiesta delle provvidenze.....	5
Articolo 8 – Attribuzione del beneficio	6
Articolo 9 – Norme finali e transitorie	6

Articolo 1 – Fondo di Solidarietà studenti

1. il Fondo di Solidarietà Studenti (d'ora innanzi denominato Fondo) è stato istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 242/2018 del 26 giugno 2018 con dotazione iniziale di 30.000,00 euro.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara (d'ora innanzi "Ateneo" o "Ud'A"), compatibilmente con le disponibilità di bilancio, destina annualmente al Fondo una somma pari almeno alla dotazione iniziale di cui all'articolo 1 incrementabile con donazioni finalizzate di soggetti privati e pubblici e/o con proventi da "5xmille" e/o con eventuali ulteriori stanziamenti di Ateneo.

Il Fondo è finalizzato ad interventi di sostegno per la prosecuzione e/o conclusione del percorso di studio in favore di studentesse e studenti che nel corso dell'Anno Accademico di riferimento vengano a trovarsi per motivi straordinari, imprevisti e imprevedibili, in situazione di grave disagio economico personale o familiare derivante da una delle seguenti ipotesi:

- a. disoccupazione sopravvenuta per licenziamento; cassa integrazione; cessazione o sospensione di attività aziendale/professionale; inabilità anche temporanea al lavoro a seguito di incidente o malattia grave o intervento chirurgico **dello studente lavoratore**;
- b. disoccupazione sopravvenuta per licenziamento; cassa integrazione; cessazione o sospensione di attività aziendale/professionale **di un genitore o altro componente del nucleo familiare** percettore di reddito a sostegno della famiglia;
- c. decesso o grave malattia che renda inabile al lavoro, anche temporaneamente, **un genitore o altro componente del nucleo familiare** percettore di reddito a sostegno della famiglia.

2. Le ipotesi riferibili ad incidente, grave malattia o intervento chirurgico potranno essere riconosciute valide, ai fini della richiesta del beneficio, esclusivamente qualora richiedano il sostenimento di spese per prestazioni sanitarie - in ambito regionale, nazionale ed internazionale- non coperte o non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale o da assicurazione privata ovvero connotate da carattere di urgenza o esclusività tali da rendere necessario il ricorso a particolari prestazioni assistenziali e a spese ad esse connesse e conseguenziali.

Articolo 3 – Risorse residue

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo relativamente ad un Anno Accademico non impiegate nel loro intero ammontare alimenteranno, incrementandolo, il Fondo di solidarietà relativo all'Anno Accademico successivo.

Articolo 4 – Natura, entità e straordinarietà dell'intervento di sostegno

1. L'intervento di sostegno si concreta nella attribuzione di una provvidenza di max euro 2.000,00 come da successivo art. 6, al lordo delle ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico dell'Ateneo fino ad esaurimento della dotazione complessiva del Fondo per l'anno accademico di riferimento.

2. Il beneficio riveste carattere di straordinarietà e per tale ragione verrà concesso una sola volta in tutta la carriera accademica, anche nel caso in cui durante la stessa abbia a ricorrere la medesima o diversa motivazione.

Gli studenti già beneficiari della provvidenza di cui al presente Regolamento non potranno pertanto presentare ulteriore domanda in anni successivi.

3. La provvidenza non è cumulabile con altre borse di studio, contributi e finanziamenti di cui lo studente sia beneficiario nell'anno accademico di riferimento dell'evento dannoso in applicazione della normativa vigente in materia di diritto allo studio né con borse erogate da altri Enti. Eventuali esoneri dal pagamento della contribuzione universitaria non costituiscono causa di incompatibilità per l'accesso al Fondo.

Articolo 5 – Destinatari

1. Destinatari delle provvidenze del Fondo sono le studentesse e gli studenti che versino in una delle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti ad un Corso di Laurea o Laurea magistrale anche a ciclo unico entro il primo anno successivo alla durata normale del Corso;
- b) essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari degli Anni Accademici precedenti e del pagamento della 1^a rata dell'Anno Accademico di riferimento;
- c) non essere in possesso di altro titolo universitario di livello pari a quello per il quale richiedono il beneficio;
- d) essere in possesso di un reddito ISEE-U non superiore a euro 35.000,00;
- e) aver conseguito entro il 31 ottobre dell'anno accademico precedente quello di presentazione della domanda di beneficio i requisiti di merito di cui alla seguente tabella:

e1) iscritti a Corsi di Laurea:

ANNO di iscrizione	CFU
2°	30/60
3°	60/120
durata normale +1	90/180

e2) iscritti a Corsi di Laurea Magistrale:

ANNO di iscrizione	CFU
2°	30/60
durata normale +1	60/120

e3) iscritti a Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennali e sessennali:

ANNO di iscrizione	CFU
2°	30/60
3°	60/120
4°	90/180
5° (c.u. quinquennali)	120/240
6° (c.u. sessennali)	150/300
durata normale +1 c.u. quinquennali o sessennali	150/300 per i Corsi quinquennali 180/360 per i Corsi sessennali

Per le studentesse e gli studenti iscritti al 1° anno di Corso si considerano solo i requisiti dalla lettera a) alla lettera d).

2. I CFU previsti alla lettera e) del primo comma sono esclusivamente quelli acquisiti dagli studenti nel percorso di studio per il quale richiedono il beneficio; da tale computo sono esclusi i CFU derivanti da convalide e/o riconoscimento crediti.

3. Qualora i casi di cui all'articolo 2, comma 1, si verifichino in nucleo familiare con due o più fratelli/sorelle iscritti in Ateneo, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo da parte di ciascuno di essi, il beneficio verrà riconosciuto a tutti i fratelli/sorelle in misura del 50% di quanto previsto al successivo articolo 6.

Articolo 6 – Fasce ISEE-U

1. L'entità della misura di sostegno è commisurata alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente come risultante dall'attestazione ISEE-U.

Le fasce ISEE-U sono così individuate:

N. FASCIA ISEE-U	VALORE ISEE-U	% EROGABILE	IMPORTO MAX EROGABILE
1	Fino a € 15.000	100%	€ 2.000,00
2	Da € 15.000,01 a € 25.000,00	75%	€ 1.500,00
3	Da € 25.000,01 a € 35.000,00	50%	€ 1.000,00

Articolo 7 – Modalità di richiesta delle provvidenze

1. Le provvidenze del Fondo sono erogate a richiesta delle studentesse e degli studenti interessati a seguito del verificarsi di uno degli eventi all'origine della situazione di grave disagio economico personale o familiare di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Gli interessati possono proporre domanda di accesso alle provvidenze del Fondo esclusivamente nell'anno accademico di accadimento dell'evento ossia a decorrere dal 1° ottobre e sino al 30 settembre.

3. La domanda deve essere tramessa, utilizzando il modulo appositamente predisposto dall'Ateneo, mediante una delle seguenti modalità:

- consegna personale presso il Settore Archivio Generale e Protocollo - Campus Universitario di Chieti Scalo, Via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30;

- spedizione a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento ovvero a mezzo Corriere Espresso al seguente indirizzo: Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità - Università degli Studi “ G. d’Annunzio” Via dei Vestini 31, 66100 Chieti, avendo cura di specificare sulla busta di spedizione la seguente dicitura “Richiesta Fondo di solidarietà”;

- invio da casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ateneo@pec.unich.it avendo cura di indicare in oggetto la seguente dicitura “Richiesta Fondo di solidarietà”.

4. Gli interessati dovranno, sotto la propria responsabilità:

✓ indicare i propri dati anagrafici;

✓ dichiarare:

– di essere regolarmente iscritto/a, entro la durata normale + 1 anno, ad uno dei Corsi di Studio di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a);

– di trovarsi in una delle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1;

– di essere in possesso dell'Attestazione ISEE-U prodotta in sede di immatricolazione/rinnovo iscrizione o in corso di validità al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio;

– di aver conseguito alla data del 31 ottobre dell'anno accademico precedente il numero di CFU di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

– di non essere beneficiario/a di altre borse di studio per l'anno accademico in corso;

✓ allegare in copia conforme all'originale ogni documentazione utile a comprovare la situazione di grave disagio economico personale o familiare incorsa nell'anno accademico di riferimento, rilasciata dai competenti soggetti pubblici o privati: a titolo meramente esemplificativo, certificato medico e documento/i fiscale/i comprovante/i le spese sostenute rilasciati da presidio ospedaliero o da medico specialista; provvedimento di licenziamento rilasciato dal datore di lavoro e iscrizione nelle liste di disoccupazione o collocamento in cassa integrazione; certificato di decesso del genitore o del

componente del nucleo familiare percettore del reddito a sostegno della famiglia. In caso di documentazione in lingua estera è necessaria la traduzione in lingua italiana.

5. L'Ateneo declina qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi imputabili al servizio postale o al servizio corriere incaricato.

6. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda di accesso al beneficio saranno soggette ai controlli previsti dalla legge sulla rispettiva veridicità.

Non è data possibilità di autocertificazione dei documenti attestanti gli eventi dannosi subìti.

Articolo 8 – Procedura assegnazione beneficio

1. Il Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità (d'ora innanzi per brevità "Settore") provvederà all'istruttoria del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni e del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 5.

2. Il Responsabile del Settore provvederà all'esame delle domande ammesse a valutazione nella fase istruttoria e, di concerto con il Presidente della Consulta degli Studenti e dei 2 studenti componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli studenti, procederà alla predisposizione di decreto dirigenziale di assegnazione dei benefici.

3. Tutti i richiedenti, anche non assegnatari, verranno tenuti informati degli esiti delle richieste esaminate.

4. L'ammontare del beneficio sarà determinato ai sensi dell'articolo 6 e l'importo verrà corrisposto mediante bonifico effettuato su conto corrente bancario o postale oppure su carta prepagata bancaria o postale intestati o cointestati al beneficiario, i cui estremi dovranno essere dichiarati nel modulo di domanda di cui all'articolo 7, comma 3.

Articolo 9 – Norme finali e transitorie

1. L'attribuzione delle provvidenze disciplinate dal presente Regolamento avverrà nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo di solidarietà risultante a bilancio per ciascuno degli Anni Accademici di riferimento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con decreto rettorale. Da tale data si intende cessata l'efficacia del precedente Regolamento in materia emanato con D.R. n. 4457 del 21/11/2018.

3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento saranno eccezionalmente valutati anche eventi verificatisi a decorrere dal 10 marzo 2019 quale termine ultimo di presentazione delle richieste di beneficio in vigenza del precedente Regolamento.